

STATUTO

“A.S.D. CALCIO SALARA” ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Costituita in forma di associazione senza personalità giuridica (ex artt. 36 e ss. Codice civile)

DENOMINAZIONE E SCOPO

Articolo 1

E' costituita con sede a Salara (Ro), in Via Veratica n. 2130, una associazione sportiva dilettantistica denominata “A.S.D. CALCIO SALARA”.

Articolo 2

L'associazione è apolitica e non ha lo scopo di lucro, può svolgere attività sportive senza distinzioni di religione, politica, razza o altro aderendo ad Enti e Federazioni atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità.

Articolo 3

L'associazione affiliandosi ad un Ente di Promozione Sportiva e/o ad una Federazione Sportiva Nazionale conseguirà il riconoscimento ai fini sportivi, ne confermerà la tessera e ne riconoscerà statuti e regolamenti.

A titolo esplicativo e non tassativo, l'associazione avrà i seguenti compiti:

- a) favorire lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse al gioco del calcio, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. Tutto questo svolgendo eventuali attività didattiche ed ogni forma di attività idonea a promuovere la pratica di tale disciplina;
- b) l'Associazione può altresì promuovere lo sviluppo delle attività di altre discipline sportive ivi comprese la gestione e la conduzione di impianti e attrezzature sportive (ad esempio campi sportivi, palestre ecc.) abilitate alla pratica del gioco calcio;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; ai consigli di scuola e d'istituto per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- d) organizzare o partecipare a: manifestazioni, gare, campionati, incontri, scambi e concorsi, per poter soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci. Negli spazi dove l'associazione svolgerà le proprie attività potranno essere organizzate iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche;
- e) far conoscere i benefici dello sport organizzando corsi d'addestramento e seguendo la preparazione e il mantenimento della forma fisica dei soci. Assistere gli associati nella scelta e nell'acquisto del vestiario e attrezzature sportive e quant'altro serve per promuovere iniziative che siano da supporto alla promozione sportiva ed alla diffusione dei principi e dei valori dell'associazionismo;
- f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo d'impianto sportivo, sia immobile che mobile da mettere a disposizione dei propri soci. Prendere o dare sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici che privati, prestare servizi o fare accordi con altri enti, associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- g) l'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare le sue attività;

h) gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione d'alimenti e bevande che diventi il punto di ristoro, d'incontro ed il luogo dove sono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere sportivo – ricreativo;

i) porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti non commerciali.

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i minorenni verrà richiesta l'autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà. E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo, data di nascita e di residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 3) Consentire il trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa in vigore.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione immediata o meno della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Articolo 6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione.

Articolo 7

Tutti i soci maggiorenni godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì garantito il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell'associazione.

Articolo 8

I soci sono tenuti:

- al pagamento puntuale delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, essi possono essere frazionati, ciclici o mensili;

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9

I soci cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai fondi di riserva.

Articolo 11

Le somme versate per la tessera e per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili a terzi.

RENDICONTO

Articolo 12

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Il rendiconto redatto con chiarezza deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica ed eventualmente patrimoniale nel rispetto della trasparenza nei confronti dei soci.

Articolo 13

Il residuo attivo del rendiconto, gli avanzi di gestione, gli utili, i fondi di riserva o il capitale, non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva e per iniziative di carattere sportivo; per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell'associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione o altra forma idonea di pubblicità (mail, Lettera, fax ecc.) atta a favorire la partecipazione dei soci.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Aprile. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 13 del presente statuto.

Articolo 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta l'organo di controllo se istituito.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Tutte le delibere dell'assemblea, comprese quelle inerenti ai rendiconti, saranno affisse presso la sede dell'associazione per essere messe a disposizione dei soci per un periodo di almeno 15 giorni.

Articolo 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti.

Alla votazione partecipano tutti i soci maggiorenni d'età secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2° del Codice Civile.

Articolo 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e poi esposte in bacheca.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione o Ente di Promozione Sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato e non siano stati assoggettati da parte del CONI (Federazioni, Discipline associate, EPS) a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n° 3 consiglieri ad un massimo di n° 9 compreso il Presidente, dura in carica quattro anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio o rendiconto economico;
- compilare i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione da sottoporre all'assemblea;
- formulare eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci. Il Consiglio Direttivo può, autorizzare il legale rappresentante dell'associazione o altro membro del Consiglio Direttivo, anche verbalmente, a valutare in merito all'accettazione immediata o meno delle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale e la firma sociale, dirige e controlla l'associazione nel rispetto degli altri organi sociali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

Articolo 26

L'organo di controllo, se istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nelle assemblee non hanno diritto di voto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27

La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 28

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto. Il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altro ente od associazione che per statuto o regolamento persegua le medesime finalità, o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 29

Per qualsiasi controversia, i soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolubili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti più un terzo di comune accordo.

Articolo 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine alle norme previste da Codice Civile.

PRESIDENTE **Sig. BONFATTI MASSIMO** _____

VICE PRESIDENTE **Sig. GHIRALDINI ANTONIO** _____

SEGRETARIO **Sig. PIVETTI ANTONINO** _____

CONSIGLIERE **Sig. BERGAMASCHI FLAVIO** _____

CONSIGLIERE **Sig. RAVAGNANI ALBANO** _____

CONSIGLIERE **Sig. RIZZATTI CLAUDIO** _____

Salara (Ro), li 10/10/2009